



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/36 DEL 20.02.2018

Oggetto: Tariffario unico regionale per le prestazioni rese nell'interesse dei privati dai servizi dell'area dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare del sistema sanitario regionale (ATS Sardegna e Regione Sardegna).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che il vigente quadro normativo nazionale, con specifico riferimento a: Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.LL.SS.), Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, Legge regionale 8 luglio 1985, n. 15, di "Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna", D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 di "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni/integrazioni e D.P.C.M. 29 novembre 2001 di "Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), prevede come le prestazioni rese a privati, nel proprio interesse, da personale sanitario dipendente dai Servizi ed Unità operative dell'area della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare delle Aziende sanitarie e dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale siano soggette a corresponsione di tariffa fissata dalla Regione. In particolare, già il T.U.LL.SS. tutt'ora in vigore, approvato con R.D. 26 luglio 1934, n. 1265 e aggiornato a più riprese, al Capo VII (relativamente ai "servizi di vigilanza igienica") e specificamente agli articoli 42 e 61 (riguardanti rispettivamente le attribuzioni dell'allora ufficiale sanitario e le funzioni di vigilanza veterinaria) aveva stabilito a livello nazionale che "Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano (al sanitario o al veterinario ufficiali dei previgenti ruoli pubblici di medico e veterinario condotti), è dovuto un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato".

L'Assessore ricorda inoltre che con l'articolo 13, punto 6), del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, in combinato disposto con l'articolo 20 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, recante "Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna", le funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria sono state trasferite alle Regioni e che tale delega riguardasse, in particolare, le funzioni amministrative concernenti le "prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali".

Tutto ciò premesso, l'Assessore ricorda che, a livello regionale, la sopra citata L.R. 8 luglio 1985, n. 15, all'articolo 15, lettera q), ha ribadito essere di competenza della Regione Sardegna la funzione



riguardo alle: “determinazioni delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati da settori, presidii e servizi delle Unità Sanitarie Locali a favore di privati, emanate con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità, sentiti gli Ordini professionali e la Commissione consiliare competente. Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro. Con il procedimento di cui sopra, saranno approvate le tariffe per le altre prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria attraverso settori, presidii e servizi delle Unità Sanitarie Locali. Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale”.

L'Assessore fa a tale riguardo presente che le ultime revisioni tariffarie approvate nella Regione Sardegna per le prestazioni che attualmente sono rese nell'interesse dei privati dai servizi dell'area dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare sono molto datate, in quanto oramai risalenti alle seguenti disposizioni, mai rivedute/rivalutate ed aggiornate:

- deliberazione della Giunta regionale n. 19/42 del 15 maggio 1990 ed il correlato Decreto del Presidente della Giunta 29 giugno 1990, n. 122, di “Revisione delle tariffe relative ai compensi per le prestazioni rese dai veterinari delle UU.SS.LL. della Sardegna nell'interesse dei privati”, attualmente erogate dai Servizi di: Sanità Animale; Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati; Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
- deliberazione della Giunta regionale n. 24/109 del 21 luglio 1992 ed il correlato Decreto Assessoriale n. 3493/40777 del 18 settembre 1992, di approvazione del “tariffario per le prestazioni eseguite dai Servizi di Igiene Pubblica delle UU.SS.LL. nell'interesse ed a richiesta dei privati”, all'interno del quale sono ricomprese prestazioni attualmente erogate dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

L'Assessore fa quindi presente come sia necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe per le prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi dell'area dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare del sistema sanitario regionale (ATS Sardegna e Regione Sardegna) innanzitutto mediante un significativo adeguamento degli importi preesistenti, correlandoli all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei



tabacchi, così come rilevati per l'arco temporale che parte dall'anno 1991 fino all'ultimo rilevamento ufficiale ISTAT disponibile, tenendo cioè conto dei coefficienti percentuali di riferimento per ciascun anno intercorso.

L'Assessore fa inoltre presente che nel calcolo base delle prestazioni dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria del preesistente tariffario non era inserita, non essendo al tempo prevista, l'aliquota spettante all'ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari) ai sensi dell'articolo 12 della Legge 12 aprile 1991, n. 136, che così dispone: "su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, è dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti", così come anche indicato con circolare del Ministero della Salute prot. n. 600/1/102/6757 del 9 novembre 1999 e confermato dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, con nota prot. n. 77422 del 20 settembre 2000. Tale aliquota, a titolo di contributo integrativo, è attualmente fissato nel 2% sui corrispettivi.

L'Assessore fa infine presente che sugli importi tariffati (ai quali si aggiunge l'aliquota ENPAV, se la prestazione è erogata da uno dei Servizi Veterinari articolati nelle tre discipline) andrà considerata anche l'eventuale imponibilità IVA ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi trattare di:

- prestazione "imponibile IVA", nel caso di attività professionali non esclusive, ovvero che possano essere svolte, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R., anche da esercenti arti e professioni come lavoro autonomo (quindi anche da parte di persone fisiche, ovvero da parte di società semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse, come soggetti IVA) e, quindi, in forma concorrenziale con i privati;
- prestazione "fuori campo IVA", nel caso di attività che, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R., non siano considerate commerciali e quindi esplicitamente escluse, come: "le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale";
- prestazione "esente IVA", nel caso di operazioni esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, punto 18) del D.P.R., ovvero riferite a tutte: "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi



dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 26 luglio 1934, n. 1265”.

Fatta questa necessaria premessa sul quadro normativo preesistente, l'Assessore ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2006 tale quadro si è arricchito delle norme comunitarie del c.d. “pacchetto igiene” e, in particolare, del Regolamento (CE) n. 852 che ha stabilito le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e del Regolamento (CE) n. 853 che ha dettato norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ai quali si sono accompagnati i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004 che hanno stabilito regole specifiche per l'organizzazione dei Controlli Ufficiali (CU) sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dei CU intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Alle predette disposizioni comunitarie si sono inoltre aggiunti il Regolamento (CE) n. 183/2005 che ha stabilito i requisiti per l'igiene dei mangimi ed il Regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

L'Assessore ricorda, in particolare, che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri, attraverso le Autorità Competenti (AC) per i CU di livello centrale, regionale o locale: “possano riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali” e che, ai sensi del successivo paragrafo 5, lettere b), c) e d), nel fissare tali tasse o diritti, gli stessi Stati membri tengono conto di diversi elementi, tra i quali: “gli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva; i metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti; le esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico”. Nell'Allegato IV, Sezione B, dello stesso Regolamento, sono stati quindi fissati “attività e importi minimi delle tasse o degli oneri relativi ai controlli ufficiali concernenti gli stabilimenti comunitari” e, specificamente: al Capo I gli “importi minimi delle tasse o degli oneri applicabili alle ispezioni dei mattatoi”, al Capo II gli “importi minimi delle tasse o degli oneri applicabili ai controlli degli impianti di sezionamento”, al Capo III gli “importi minimi delle tasse o degli oneri applicabili ai centri di lavorazione della selvaggina”, al Capo IV gli “importi minimi delle tasse o degli oneri applicabili alla produzione di latte” e al Capo V gli “importi minimi delle tasse o degli oneri applicabili alla produzione e all'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura”, mentre nell'Allegato VI sono stabiliti i “criteri da prendere in considerazione per il calcolo degli oneri”.



Sempre riguardo agli importi degli oneri relativi ai controlli ufficiali concernenti gli stabilimenti comunitari, l'Assessore rammenta, poi, che con l'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" è stato stabilito che "le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti (previsti dai citati Regolamenti) sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio".

L'Assessore fa inoltre presente che con il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004" sono già state fissate (e riportate nel suo Allegato A) svariate tariffe da riscuotere per detti CU effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati da tali controlli, ribadendo all'articolo 2, comma 3, che: "Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio" e che, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, le spese derivanti dai "controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione" sono a totale carico degli operatori e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio.

A tale riguardo l'Assessore fa quindi presente che quota parte del ventaglio di prestazioni e relativi oneri a carico dei privati riguardo l'effettuazione di controlli ufficiali, concernenti gli stabilimenti comunitari, svolti dai servizi territoriali dell'area dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare è definita a livello nazionale e riportata nelle prime sei Sezioni dell'Allegato A del richiamato D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, come "Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004" e, pertanto, che tali prestazioni non sono più oggetto di tariffazione a livello regionale e andranno quindi espunte come voci originariamente presenti nei riferiti preesistenti tariffari della Regione Sardegna, riguardo a: "Sezione 1 - importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione; Sezione 2 - importi delle tariffe applicabili ai controlli degli impianti di sezionamento; Sezione 3 - importi delle tariffe applicabili ai centri di lavorazione della selvaggina cacciata (precisando, per inciso, che non sono di fatto applicabili in Regione Sardegna in ragione del divieto disposto dall'articolo 66 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, riguardo all'immissione in commercio di fauna selvatica uccisa a caccia, salvo che non sia stata abbattuta in aziende agri-turistico-venatorie); Sezione 4 - importi delle tariffe



applicabili alla produzione di latte; Sezione 5 - importi delle tariffe applicabili alla produzione e all'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura; Sezione 6 - stabilimenti non ricompresi nell'Allegato IV Sezione B del Regolamento (CE) n. 882/2004".

Dopo aver esposto il quadro regionale, nazionale e comunitario di riferimento riguardo alla tariffazione delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai servizi dell'area dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare, l'Assessore evidenzia in parallelo che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e che con D.P.C.M. 26 maggio 2000, si è provveduto alla "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria" ai sensi del Titolo IV, capo I, di detto D.Lgs., elencate nella sua allegata Tabella A (funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle Regioni) e comprendente, tra le altre, le prestazioni esplicitate per l'area di "igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare".

L'Assessore ricorda a tale proposito che con D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234, sono state emanate le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997" e che le pertinenti funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare sono state trasferite dallo Stato alla Regione Sardegna con D.P.C.M. 5 ottobre 2007, dandole mandato e risorse per l'esercizio, tra le altre, delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria.

L'Assessore riferisce altresì che anche le "Linee guida ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti 882/04 e 854/04", emanate con circolare ministeriale prot. DG SAN n. 6238-P del 31 maggio 2007, chiariscono che alle Regioni, oltre che competere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle Aziende Sanitarie, nonché l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo, opportunamente condivisi tra i Servizi medici e veterinari e la supervisione e il controllo sulle medesime attività, spettano anche "compiti autorizzativi e di controllo, qualora previsto dall'organizzazione regionale". L'Assessore rammenta a tale riguardo che, più recentemente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in data 10 novembre 2016 (Rep. Atti n. 212/CSR), ha revisionato ed aggiornato le indicazioni operative a ciò finalizzate tramite la sottoscrizione dell'Intesa, sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 882



/2004 e n. 854/2004” e che la Giunta regionale con la deliberazione n. 23/21 del 9 maggio 2017, ha provveduto al recepimento della suddetta Intesa.

L'Assessore precisa inoltre che la stessa Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pur sottoscrivendo la predetta Intesa, abbia comunque rappresentato, attraverso una contestuale nota prot. n. 16/123/SR05/C7 del 10 novembre 2016, l'esigenza di attivare un tavolo di lavoro permanente in relazione alle modifiche normative attese in sede comunitaria e che si sono recentemente concretizzate con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 2017/625, relativo proprio ai controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, n. 1/2005, n. 396/2005, n. 1069/2009, n. 1099/2009, n. 1107/2009 e (UE) n. 1151/2012, n. 652/2014, n. 2016/429, n. 2016/2031 e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE e che in definitiva abrogherà, con effetto dal 14 dicembre 2019, oltre che le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la Decisione 92/438/CEE, anche i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004.

L'Assessore fa infine presente che anche il richiamato Regolamento (UE) n. 2017/625, che ai sensi dell'articolo 167 “si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019”, prevede per il prossimo futuro che nell'ambito dei CU e delle altre attività ufficiali, alle AC continui ad essere richiesta l'effettuazione di attività tese “a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali”, come previsto dall'articolo 2, e definendo all'articolo 3, paragrafo 1 punti 27) e 28), cosa debba intendersi per «certificato ufficiale» ed «attestato ufficiale», per poi svilupparne i contenuti agli articoli 87 e 91 rispettivamente.

L'Assessore fa inoltre presente che ai detentori degli allevamenti di animali ai fini zootecnici ed ai responsabili dei macelli, benché abbiano la possibilità di inserire ed aggiornare in autonomia i propri dati nella Banca Dati Nazionale (BDN) per l'anagrafe zootecnica (con riferimento ai Regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004 per le anagrafi bovina e ovi-caprina rispettivamente, al D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 2000 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE per l'anagrafe suina e al Regolamento (UE) n. 2015/262 per l'anagrafe equina) utilizzando apposite procedure standardizzate, è data loro anche la possibilità di delegare alle Associazioni di Categoria o ai Servizi veterinari dell'ATS tale



inserimento/aggiornamento dati e che, a tale proposito, alcune ASL stiano autonomamente applicando delle tariffe in materia, mentre sarebbe opportuno uniformare e regolamentare in tutto il territorio regionale anche la tariffazione di tali prestazioni rese nell'interesse dei privati.

L'Assessore pone inoltre all'attenzione della Giunta anche la recente nuova "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che in premessa all'Allegato 1, riguardante la "Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica" precisa che (fatte alcune specifiche eccezioni): "Sono esclusi da questo livello gli interventi di prevenzione individuale (...) e il counseling individuale per la promozione di stili di vita salutari. Sono escluse altresì le prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente e risultano pertanto escluse dai livelli essenziali di assistenza. Sono incluse le prestazioni poste solo parzialmente a carico del richiedente in base a disposizioni nazionali o comunitarie ed alle relative norme regionali attuative". Tale livello relativo alla "Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica" si articola in 7 aree di intervento volte a garantire prestazioni essenziali (comprendenti anche il "rilascio di pareri, certificazioni ed autorizzazioni") in relazione a specifici programmi o attività, tra i quali quelli afferenti:

- l'area di intervento della "Salute animale e igiene urbana veterinaria", con all'interno i seguenti programmi/attività: D1 - Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali; D2 - Riproduzione animale; D3 - Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale; D4 - Controllo sul benessere degli animali da reddito; D5 - Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali; D6 - Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffuse animali; D8 - Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmacoresistenza; D11 - Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi;
- l'area di intervento della "Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori", con all'interno i seguenti programmi/attività: E1 - Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente; E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004; E8 - Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e o allevamento di molluschi bivalvi; E9 - Sorveglianza su sottoprodotti



di origine animale (SOA) non destinati al consumo umano; E11 - Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti; E12 - Ispettorato micologico (Legge 23 Agosto 1993, n. 352); E13 - Sorveglianza acque potabili.

L'Assessore pone infine all'attenzione della Giunta anche il necessario impegno che, contestualmente, va perseguito ai fini della riduzione degli adempimenti e degli oneri eccessivi e ridondanti che gravano sui cittadini e sulle imprese. Con l'Intesa, sancita dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali concernente le "Linee di indirizzo condivise e l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017" (Rep. Atti n. 143/CU del 13 novembre 2014) al punto 5.11 sono state infatti già previste ed in massima parte realizzate "Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti" tramite la digitalizzazione, il cui principale obiettivo fissato si è focalizzato nella riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e nell'aumento della tutela per gli utenti. L'Agenda per la semplificazione ha quindi previsto varie "azioni in materia di sanità veterinaria (eliminazione dell'obbligo del passaporto bovino) e di sicurezza degli alimenti (comunicazioni export, registrazione pesticidi, integratori alimentari, prodotti prima infanzia) e digitalizzazione delle procedure (ricetta elettronica e tracciabilità dei medicinali veterinari, modello IV informatizzato, banca dati telematica della sperimentazione animale, anagrafe avicola e degli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale, registrazione medicinali veterinari, pesticidi, integratori alimentari, alimenti prima infanzia, stabilimenti per l'export di alimenti) per responsabilizzare le imprese riducendo gli adempimenti e ottimizzare le procedure di controllo ufficiale a maggiore garanzia per gli utenti". Con il recente Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, gli Enti locali concernente l' "Aggiornamento dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2018-2020" (Rep. Atti n. 176/CU del 21 dicembre 2017) la Conferenza unificata ha quindi aggiornato l'Agenda per la semplificazione e, nonostante che al momento essa non contempli azioni specifiche per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare, sono comunque previste misure di semplificazione in materia di controlli alle imprese (chiarezza e proporzionalità degli obblighi, eliminazione delle sovrapposizioni, coordinamento e banche dati). La "Parte Terza" del documento focalizza infatti la valutazione dei risultati sull' "effettivo beneficio per cittadini e imprese, in termini di riduzione dei costi e dei tempi e di eliminazione dell'incertezza nei rapporti con la pubblica amministrazione", precisando che "un'attenzione nuova sarà dedicata anche alla



misurazione e alla riduzione degli oneri eccessivi e ridondanti che gravano anche sulle amministrazioni, essenziale per ridurre i costi e dedicare maggiori risorse ai procedimenti e ai servizi più rilevanti per cittadini e imprese”.

Tutto ciò premesso e dopo aver rappresentato il contesto nel quale i Servizi dell'area dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare del sistema sanitario regionale (ATS Sardegna e Regione Sardegna) si trovano attualmente ad operare nell'applicazione dei vigenti ma datati tariffari regionali per le prestazioni rese nell'interesse dei privati e che non sono state oggetto di revisione tariffaria e/o di aggiornamento del nomenclatore non essendo comprese nel citato Allegato A del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, l'Assessore riferisce dell'avvenuta costituzione, a livello della Direzione generale della Sanità, di un apposito Gruppo di Lavoro per la revisione del tariffario regionale per le prestazioni rese nell'interesse dei privati dai servizi di area veterinaria ed igiene degli alimenti, come da determinazione n. 1090 del 30 settembre 2016 del Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, e riferisce altresì che le relative risultanze sono oggetto della determinazione n. 54 del 22 gennaio 2018 del medesimo Servizio, quale atto istruttorio che l'Assessore presenta alla Giunta affinché la proposta di nomenclatore tariffario così revisionato ed i corrispettivi aggiornati in esso contenuti siano da essa previamente approvati e, sentiti gli Ordini professionali dei Medici e dei Veterinari e la Commissione consiliare competente, come richiesto dall'articolo 15, lettera q), della richiamata L.R. 8 luglio 1985, n. 15, possa essere emanato il correlato Decreto del Presidente della Regione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di acquisire le risultanze del Gruppo di Lavoro per la revisione del tariffario regionale delle prestazioni in oggetto, rese dai competenti Servizi del S.R.R. nell'interesse dei privati, di cui alla determinazione del Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 54 del 22 gennaio 2018, che si allega alla presente deliberazione quale atto istruttorio del procedimento previsto dall'articolo 15, lettera q), della Legge regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- di concordare sulla necessità di aggiornare il regime tariffario per le prestazioni rese nell'interesse



dei privati dai servizi dell'area dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare del sistema sanitario regionale (ATS Sardegna e Regione Sardegna) e, anche alla luce della normativa comunitaria del c.d. "Pacchetto igiene", di individuare le prestazioni, erogate dal medesimo sistema sanitario regionale, non comprese nel D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, e quindi di fornire alle Autorità Competenti, per i controlli ufficiali relativi alla normativa in materia di mangimi, di alimenti e di sottoprodotti di origine animale ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, uno strumento non solo aggiornato, ma anche completo e soprattutto adeguato e che rispecchi altresì le peculiari realtà del territorio della Regione Sardegna;

- di approvare quindi l'allegato tariffario unico regionale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai servizi dell'area dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare del sistema sanitario regionale (ATS Sardegna e Regione Sardegna) opportunamente aggiornato e rideterminato secondo i criteri indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, prevedendo contestualmente l'abrogazione dei preesistenti tariffari di cui al Decreto del Presidente della Giunta 29 giugno 1990, n. 122, per intero, e al Decreto Assessoriale n. 3493/40777 del 18 settembre 1992 per le voci revisionate con la presente deliberazione;
- di stabilire che, per eventuali prestazioni non incluse nell'allegato tariffario unico regionale, i Servizi dell'area dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare del sistema sanitario regionale (ATS Sardegna e Regione Sardegna) possano applicare, in via analogica e in attesa di integrazione dello stesso, la tariffa della prestazione più simile;
- di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di monitorare l'applicazione della presente deliberazione, anche al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle connesse procedure amministrative e poter provvedere, con successivi atti, all'aggiornamento dell'allegato tariffario regionale;
- di trasmettere la presente deliberazione agli Ordini professionali dei Medici e dei Veterinari della Regione Sardegna ed alla Commissione consiliare competente, affinché siano sentiti ai sensi del richiamato articolo 15, lettera q), della legge regionale 8 luglio 1985, n. 15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/36
DEL 20.02.2018